



COMUNE di FROSINONE
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E.
e Ambiente

Ordinanza

Numero
ORD / 586 / 2015

Data
15-12-2015

Oggetto: Ordinanza esame trichinoscopico 2015

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833;
VISTI gli artt. 1 e 13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928 n. 3298;
VISTE le Linee guida regionali per l'applicazione del Reg. (CE) 853/2004 approvate con determinazione n. D2860 del 31/08/2007 (S.O. n. 97 BURL n. 19 del 21/05/2010);
VISTI i Regolamenti CE 853/2004 e 854/2004 e 882/04;
VISTO il Regolamento UE2015/1375 del 10/08/2015;
VISTA la nota prot. N. 8967 53/01 del 22/01/2010 della Regione Lazio;
VISTO il Capitolo XI della Determinazione n. 2860/07 specifico per i cinghiali abbattuti a caccia;
VISTO il Reg. (CE) n. 1162/2009;
VISTO il Reg. (CE) n. 1099/2009;
VISTA la nota del Servizio Veterinario della ASL Frosinone;
VISTO il D.L. n. 131 del 06/11/2013;
VISTO il T.U.EELL. n. 267 /2000;

ORDINA

1. La macellazione dei suini ad uso familiare deve essere effettuata nei macelli autorizzati, nei giorni e negli orari di attività;
2. E' consentita, in deroga al punto 1 e per effetto della presente ordinanza, la macellazione presso il proprio domicilio;
3. la macellazione deve essere eseguita da personale esperto, deve avvenire nelle ore diurne, con l'impegno di pistola a proiettile captivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore;
4. gli strumenti e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
5. le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
6. tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
7. per ogni suino macellato è necessario l'esame trichinoscopico per digestione, che può essere effettuato presso l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, o altro laboratorio autorizzato che può effettuare esami ufficiali per la ricerca di trichinella ai sensi dell'art. 12 Reg CE 882/04, Reg. CE 2075/05, Determina RL n. 2860/07 e Reg. CE 1162/09;
8. la visita veterinaria può essere svolta in luoghi di concentramento (raduni) secondo orari prestabiliti;
9. in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico, le carni possono essere lavorate e consumate solo previa cottura; il servizio veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro 7gg. successivi alla visita;
10. al momento della visita ispettiva gli interessati dovranno esibire:
 - ° l'attestato dell'avvenuto versamento delle somme dovute € 20,00 da versare agli sportelli del CUP aziendale codice LVE12;
 - ° Dichiarazione di provenienza degli animali (Mod.4);
 - ° l'attestato dell'avvenuto pagamento dell'esame trichinoscopico.Eventuali ulteriori informazioni e dettagli circa l'argomento oggetto della presente Ordinanza, potranno essere richiesti al servizio Veterinario della ASL/FR, che è incaricata della corretta esecuzione del presente atto.
11. I punti da 6 a 10 si applicano anche ai cinghiali abbattuti a caccia.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce
(Documento firmato digitalmente)